

DELIBERA N. 189/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FIASTRA (MC) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 21 maggio 2024 (prot. n. 0139401), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fiastra;

VISTA la segnalazione del Consigliere Comunale del Comune di Fiastra (MC) Marcello Cocci relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte dell'Amministrazione comunale, per:

- un utilizzo improprio della pagina Facebook istituzionale da parte del Sindaco che avrebbe pubblicato post di propaganda politica in data 15 aprile;
- la presunta diffusione di un comunicato stampa avente i medesimi contenuti del post, presumibilmente realizzato e divulgato da un addetto stampa del Comune, e ripreso anche dalla testata giornalistica online “Cronache Maceratesi”;

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Marche in data 18 aprile 2024;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Gruppo di Macerata – Nucleo operativo del 18 aprile con cui è stata trasmessa copia dell'articolo pubblicato in data 16 aprile 2024 dalla testata online “Cronache Maceratesi”, intitolato: *“Scaficchia si congeda con una lettera aperta «Lascio i primi passi concreti per realizzare la Fiastra del futuro»”*;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco di Fiastra in data 18 aprile in cui si rappresenta, in sintesi:

- in via preliminare, l'indizione dei comizi elettorali è avvenuta, per le elezioni amministrative, con decreto prefettizio del 16 aprile; pertanto, una comunicazione del 15 aprile sarebbe estranea all'avvio della campagna elettorale;
- il post del 15 aprile consiste in un ringraziamento alla collettività e nell'espressione del proprio convincimento sulla capacità di un possibile candidato Sindaco in continuità con la precedente gestione;
- il messaggio non sarebbe in alcun modo riconducibile alla campagna per le elezioni europee, avviata in data 11 aprile 2024;

- non appena indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative (in data 16 aprile) il post del 15 è stato rimosso;

VISTO il fascicolo istruttorio e la delibera del Corecom Marche in cui si ravvisa l'adeguamento spontaneo a cui consegue l'archiviazione;

PRESA VISIONE del fascicolo istruttorio, con particolare attenzione agli accertamenti condotti;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia,*

in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che il post sulla pagina Facebook del Comune di Fiastra non risulta essere contraddistinto dal requisito dell'impersonalità né, tantomeno, dal requisito dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente, andando a configurare una comunicazione di ringraziamento alla collettività e di sostegno a un candidato Sindaco, come anche risulta dalle controdeduzioni;

RITENUTO che gli articoli di giornale pubblicati da una testata giornalistica esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge 28/2000;

RILEVATO che dalle attività di verifica poste in essere dal Corecom Marche e dalla Guardia di Finanza non sono emersi elementi a riprova della redazione e divulgazione di un comunicato stampa da parte del Comune, non potendosi evincere queste circostanze dalla lettura dell'articolo di giornale acquisito dalla Guardia di Finanza;

RITENUTO, quindi, non accertate la redazione e la diffusione di un comunicato stampa proveniente dall'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo asseritamente intervenuto prima della contestazione, ovverosia in data 16 aprile, e verificato dal Corecom Marche;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba